



Asse Prioritario: III “Ambiente”

Misura: F

Titolo: “MISURE AGROAMBIENTALI”

**Riferimento normativo: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, Titolo II, Capo VI
Articoli 22-24**

Costo totale della misura: 312 Meuro

Costo pubblico della misura: 312 Meuro

Costo a carico del FEOGA: 156 Meuro

Azioni:

- F1) Applicazione delle tecniche di produzione integrata
- F2) Applicazione delle tecniche di produzione biologica
- F3) Mantenimento ed incremento della sostanza organica del suolo
- F4) Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali o loro riconversione in foraggiere permanenti; coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica
- F5) cancellata
- F6) Sistemi pascolivi estensivi
- F7) Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica,
- F8) cancellata
- F9) Allevamento di razze locali in pericolo di estinzione.

1 - Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia del Piano

a) Obiettivi specifici

a.1) Obiettivi ambientali e paesaggistici

- Favorire la diffusione di tecniche produttive finalizzate alla riduzione dell'inquinamento di origine agricola;
- contrastare il degrado delle risorse naturali prevenendo l'erosione del suolo, l'impoverimento in sostanza organica dei terreni, il dissesto idrogeologico;



- favorire la tutela e l'incremento degli habitat naturali e seminaturali, della biodiversità, degli elementi paesaggistici e del benessere degli animali;
- a.2) Obiettivi socio-economici
- contribuire alla tutela della salute dei consumatori e degli operatori agricoli;
- conservare ed eventualmente ampliare le opportunità di lavoro per i tecnici impegnati ad assistere gli agricoltori che applicano i metodi di produzione integrata;
- tutelare e migliorare la capacità di risposta del territorio rurale alla domanda di turismo ecologico;

Nella descrizione particolareggiata del regime di aiuti sono individuati gli obiettivi operativi e specifici di ciascuna azione ed i relativi indicatori.

In aggiunta alle valutazioni svolte dal soggetto incaricato di esaminare nel complesso l'attuazione del Piano di sviluppo rurale, studi e approfondimenti specifici sui risultati delle azioni agroambientali potranno essere condotti direttamente dalla Regione e dagli Enti delegati, oppure affidati in tutto o in parte a Enti o Istituti di ricerca.

b) Collegamenti con altre misure e coerenza con la strategia del Piano

Molti punti di forza dell'agricoltura piemontese rimarcati nella Parte generale del Piano, sono il frutto dello sviluppo ecocompatibile già avviato nell'ambiente rurale e possono essere ancora potenziati ad es. il buon livello di qualità dei prodotti, la buona numerosità di aziende biologiche, la presenza di una consolidata rete di centri di assistenza tecnica, un'estensione significativa delle aree protette. Analogamente la strategia di intervento in campo agroambientale deve tenere conto delle difficoltà esistenti (crisi del settore zootecnico, tendenza al decremento della consistenza delle razze autoctone, inquinamento dei suoli ed impoverimento dell'habitat naturale e del paesaggio in aree ad agricoltura intensiva, stato di abbandono dei territori montani, rischio di dissesto idrogeologico dei territori montani e collinari) per cercare di apportarvi dei miglioramenti.

Per l'equilibrio con le altre misure di sostegno si rimanda al par. 14 della parte generale.

Le azioni di questa misura presentano in taluni casi possibili collegamenti tra loro in quanto complementari o sinergiche, come nel caso per esempio della copertura vegetale del suolo nei confronti delle azioni che promuovono l'adozione di tecniche di agricoltura integrata o biologica. In altri casi perseguono gli stessi obiettivi: limitazione dell'impiego di inputs chimici (F1, F2), prevenzione dell'erosione (azioni F1, F2, F6).

Rispetto agli altri due Assi sussistono le seguenti correlazioni:

Asse I: Ammodernamento del sistema agricolo ed agroindustriale:

- *miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e creazione di nuove opportunità occupazionali;*
- *riconversione del comparto zootecnico;*
- *orientamento delle produzioni verso prodotti di migliore qualità ai quali possano essere attribuiti riconoscimenti di mercato (es. linea commerciale biologica).*



Asse II: Sostegno al miglioramento dell'ambiente rurale:

- *incentivazione delle attività svolte nel tempo libero nelle aree rurali e condivisione degli obiettivi dell'Imboschimento dei terreni agricoli.*

2 - Descrizione tecnica della misura

a) Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli, singoli e associati, e le Istituzioni pubbliche che gestiscono aziende agricole. Le eventuali limitazioni vengono indicate in riferimento alle singole azioni.

b) Condizioni di ammissibilità e requisiti

L'accesso ai finanziamenti erogati ai sensi delle misure agroambientali del Piano è subordinato al rispetto delle condizioni che sono precisate nelle singole azioni e al rispetto della normale buona pratica agricola.

c) Localizzazione

L'attuazione delle azioni agroambientali è estesa a tutto il territorio regionale.

Per ciascuna azione sono individuate le limitazioni territoriali o le zone preferenziali (es. aree di particolare valore ambientale o particolarmente esposte a rischi di inquinamento e di impoverimento dell'agroecosistema e del paesaggio).

Tra le zone di interesse prioritario per l'attuazione di diverse azioni agroambientali, sono comprese le aree protette e quelle individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (Uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (Habitat) (Decreto Ministeriale 3 aprile 2000; deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 37-28804 del 29 novembre 1999). L'elenco delle aree regionali interessate viene riportato nella parte generale.

La localizzazione in aree preferenziali determina un maggior incentivo e potrà essere considerata fra i criteri di priorità.

3 - Durata della Misura

a) Le misure agroambientali potranno essere accessibili nell'intero periodo 2000-2006;

b) la durata degli impegni agroambientali è di norma quinquennale, salvo casi particolari dei quali viene data indicazione nelle singole azioni.

c) nel calcolo della durata degli impegni assunti nel quadro del reg. (CE) n. 1257/99 non è preso in considerazione il periodo di proroga di 1 anno degli impegni agroambientali in scadenza assunti nel quadro del reg. (CEE) n. 2078/92, concesso secondo l'art. 3 del reg. (CE) n. 2603/99 che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno allo sviluppo rurale.



4 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto

L'aiuto previsto consiste in premi annui per ettaro di terreno e, limitatamente all'azione F9, per Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.) sottoposta ad impegno.

b) Massimali di investimento cofinanziabili

I massimali sono indicati nella descrizione dettagliata delle azioni che li prevedono.

Con le Istruzioni per l'applicazione potranno essere fissati limiti di spesa per azienda.

c) Intensità e/o importo di aiuto pubblico cofinanziabile

Gli importi degli aiuti sono indicati nella parte riguardante le singole azioni. Essi sono stati definiti tenendo conto del loro carattere di incentivo e di una stima sulla perdita di produzione vendibile e sull'aumento di costi derivanti dall'attuazione degli impegni. Le giustificazioni dei premi sono riportate in allegato.

Le domande di aiuto per essere finanziate devono dar luogo almeno ad un premio pari a 150 euro/anno.

d) Tasso di partecipazione comunitario

Il tasso di partecipazione della Comunità Europea è del 50%.

5 - Descrizione contratti in corso dalla precedente programmazione

Dalla precedente programmazione ai sensi del programma agroambientale (ex reg. CEE n. 2078/92) permangono in corso nell'anno 2000, in quanto al 2°, 3°, 4° o 5° anno del periodo di impegno, un n° di aziende totali pari a circa 11.500, delle quali un buon 75% aderente all'intervento A1 (riduzione concimi e/o fitofarmaci). Nella tabella sottostante si forniscono i dati in dettaglio.

Gli agricoltori i cui contratti sono in corso dalla precedente programmazione dovranno rispettare le condizioni che erano in vigore al momento della sottoscrizione.

	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	TOTALE
N. domande	11.501	9.890	6.570	2.850	28	28	28	30.895
Superf. (ha)	151.500	145.723	93.814	33.710	322	322	322	425.713
UBA	1.680	1.716	903	300	-	-	-	4.599
Spesa prevista (.000 lire)	79.564.000	66.285.000	40.469.000	15.450.000	451.192	451.192	451.192	203.121.576
Spesa prevista (euro)	41.091.377	34.233.354	20.900.494	7.979.260	233.021	233.021	233.021	104.903.548
quota UE 50% (euro)	20.545.688	17.116.677	10.450.247	3.989.630	116.510	116.510	116.510	52.451.772

I contratti che restano ancora in corso per gli anni 2004, 2005 e 2006 sono relativi alla misura F (Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione).



Ai sensi del reg. (CE) 2603/99 (art. 3, par. 1), la Regione si avvale della facoltà di prorogare di un anno, per la campagna 2000, gli impegni agroambientali assunti in forza del reg. (CEE) 2078/92 che siano scaduti con l'anno 1999. Si prevede che tali impegni, rinnovati dai beneficiari, daranno luogo alla spesa di circa 24,8 milioni di euro a carico dell'anno 2000.

6 - Procedure

a) Uffici responsabili

Per le misure agroambientali l'Ente competente di cui alla parte generale delle Disposizioni relative alle procedure è la Regione Piemonte, Direzione Sviluppo dell'agricoltura.

b) Modalità di attuazione

L'apertura delle domande verrà disposta a bando e secondo modalità elencate nella parte generale "Disposizioni relative alle procedure".

c) Norme che regolano il periodo di attuazione

Trasferimento dei terreni

Le norme relative al trasferimento di terreni assoggettati agli impegni sono contenute nell'art. 29 del reg. (CE) 1750/99.

Qualora la situazione dell'azienda subisca mutamenti non rilevanti, con una riduzione annua non superiore al 2,5% della superficie sottoposta ad impegno, il beneficiario non sarà tenuto a restituire gli aiuti percepiti anche se il subentrante non dovesse succedergli nell'impegno. Tali riduzioni di superficie, tuttavia, non saranno ammissibili prima del terzo anno.

Ai sensi del citato art. 29 - comma 2 del reg. (CE) 1750/99, la Regione non esigerà il rimborso delle somme già percepite se, in caso di cessazione definitiva dell'attività agricola di un beneficiario che abbia adempiuto una parte significativa del suo impegno, la sua prosecuzione non sia realizzabile dal subentrante. Alla "parte significativa dell'impegno" che deve essere stata compiuta si attribuisce la durata di 3 anni per le azioni quinquennali e di 6 anni per le azioni decennali.

Cause di forza maggiore

Vengono riconosciute dalla Regione, come causa di forza maggiore, le ragioni indipendenti dalla volontà dell'imprenditore previste dall'art. 30 del reg. (CE) n. 1750/99.

Il premio relativo all'anno in cui si è verificata la causa di forza maggiore può essere concesso qualora per quell'anno l'impegno sia già stato completato, in relazione alla tipologia dell'intervento, alle colture interessate e al momento in cui si è verificata la causa di forza maggiore.



Trasformazione di un impegno

Le trasformazioni di impegno saranno giudicate ammissibili a condizione che rispettino i requisiti previsti dall'art. 20 del reg. (CE) n. 1750/99 (par. 1, lettere a, b e c). Tali trasformazioni potranno riguardare tutta l'azienda o una sua parte. Un esempio del primo caso è il passaggio dall'azione F1 (agricoltura integrata) ad F2 (agricoltura biologica); un esempio di trasformazione parziale è rappresentato dall'assunzione di impegni facoltativi nell'ambito delle azioni F1 o F2 o dalla conversione di parte della superficie ad F4 (ritiro dalla produzione o riconversione dei seminativi) o ad F7 (creazione di elementi ambientali e paesaggistici).

Controlli e decadenze

Il regime di aiuti ai sensi degli artt. 22-24 del reg. CE 1257/99 è sottoposto ad un sistema di controllo che si basa sulle prescrizioni contenute nei regg. (CEE) n. 3508/92 e 3887/92 (e loro successive modifiche) e nel reg. (CE) 1750/99 (artt. 46-48).

Il sistema di sanzioni, già delineato nella parte generale "Disposizioni relative ai controlli", è conforme alle norme previste dai commi 2 e 3 dell'art. 48 del reg. (CE) n. 1750/99.

La restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi, dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ufficio istruttore. Nessun rimborso sarà dovuto per somme inferiori o uguali a 100 euro per imprenditore e per anno.

7 - Indicatori di risultato

- *Territorio interessato rispetto alla SAU regionale;*
- *SAU aziende aderenti alle azioni F1 ed F2 /SAU regionale;*
- *n° irregolare di campioni analizzati (di cui con residuo superiore alla norma)/n° totale dei campioni;*
- *tasso di riduzione dell'impiego dei prodotti fitosanitari nelle fasi a rischio;*



AZIONE F1

Applicazione delle tecniche di produzione integrata

1 - Obiettivi e collegamenti con altre azioni

1.a) Obiettivi operativi

- favorire la diffusione delle tecniche di produzione integrata;
- favorire la copertura vegetale del terreno nel periodo autunnale e invernale e l'inerbimento di frutteti e vigneti;
- favorire l'installazione e la manutenzione di nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti.

1.b) Obiettivi specifici

- favorire il raggiungimento o il mantenimento di un livello di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci inferiore a quello della normale buona pratica agricola, con particolare riferimento ai fitofarmaci di classe Xn, T+ e T;
- contrastare l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto al dilavamento dei nitrati e l'erosione del terreno;
- favorire la nidificazione di uccelli e chiroterteri in nidi artificiali collocati nei frutteti e nei vigneti.

1.c) Collegamenti con altre azioni

Le superfici interessate dall'azione possono essere oggetto della azione F3) (mantenimento ed incremento della sostanza organica del suolo).

Per i castagneti da frutto è possibile il collegamento con l'azione "miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste", tipologia di intervento "miglioramento dei castagneti".

2 - Descrizione tecnica dell'azione

2.a) Tipologia degli interventi ammissibili

Introduzione o mantenimento delle tecniche di produzione integrata.

2.b) Condizioni di ammissibilità

2.b.1) Condizioni valide per tutti i beneficiari

- introdurre o mantenere i metodi di produzione integrata applicando le Norme tecniche di cui al punto b.6 sull'intera S.A.U. aziendale, con la sola possibile eccezione di corpi aziendali separati
- applicare le usuali buone pratiche agricole sui corpi aziendali separati e sulle colture aziendali non disciplinate dalle Norme tecniche e perciò non ammesse a premio;



- avvalersi dell'assistenza di un tecnico qualificato operante secondo le direttive stabilite dalla Regione; in particolare attuare le indicazioni fornite dal tecnico, nel rispetto delle Norme di produzione integrata, in merito alle rotazioni colturali, alle concimazioni e ai trattamenti fitoiatrici;
- registrare e sottoscrivere, secondo la modulistica predisposta dalla Regione, i dati riguardanti le concimazioni (inclusi gli apporti organici) ed i trattamenti fitoiatrici effettuati;
- registrare le giacenze di concimi e fitofarmaci presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti, adeguatamente documentati;
- sottoporre almeno una volta nel quinquennio, secondo la tempistica che sarà definita dalla Regione, le attrezzature aziendali per la distribuzione dei fitofarmaci a verifica e taratura presso Centri autorizzati dalla Regione e attuare gli interventi di manutenzione che risultino necessari a seguito di tale controllo.

Oltre agli adempimenti richiesti alla totalità dei produttori che aderiscono all'azione, è prevista l'assunzione facoltativa di ulteriori impegni che corrispondono a quote di premio supplementari.

2.b.2) Coltivazione di erbai intercalari per la copertura del terreno nel periodo autunnale e invernale:

- seminare entro il 1° ottobre di ogni anno, su tutta la superficie che sarà interessata da colture a semina primaverile-estiva o su parte di essa, erbai intercalari destinati al sovescio;
- non effettuare su tali colture interventi fertilizzanti o trattamenti con prodotti fitosanitari di qualsiasi genere; non interrare gli erbai intercalari prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello di semina.

Si tratta di colture intercalari che precedono una coltura principale primaverile-estiva, e che quindi non coincidono con altri eventuali erbai già ammessi a premio, per i quali esistono norme tecniche definite.

Sono ammesse colture di graminacee, pure o in miscuglio con altre specie, o colture da sovescio.

Durante il periodo di impegno la superficie interessata dagli erbai intercalari può ruotare, anche in funzione della rotazione delle colture a semina primaverile.

2.b.3) Inerbimento controllato nei frutteti e nei vigneti

2.b.3.1) Frutteti di pianura.

L'inerbimento deve interessare tutta la superficie del frutteto, sia l'interfilare che il sottofila.

Esso consiste in un'idonea copertura vegetale permanente che può essere ottenuta con la vegetazione spontanea o, qualora questa sia scarsa, anche con la semina di opportuni miscugli di specie prative e/o facendo ricorso ad interventi irrigui.

La gestione dell'inerbimento va realizzata con periodici sfalci.



E' vietato l'impiego di qualsiasi principio attivo diserbante e di ogni tipo di lavorazione del terreno.

2.b.3.2) Frutteti e vigneti di collina.

L'inerbimento interessa la superficie del frutteto e del vigneto relativa all'interfilare, pari al 70% della superficie complessiva.

Esso consiste in un'idonea copertura vegetale permanente che può essere ottenuta con la vegetazione spontanea o, qualora questa sia scarsa, anche con la semina di opportuni miscugli di specie prative.

La gestione dell'interfila inerbito va realizzata con periodici sfalci; non sono ammessi i trattamenti con prodotti diserbanti e le lavorazioni del terreno.

Sul restante 30% della superficie, corrispondente al sottofila, sono ammessi interventi diserbanti con i seguenti p.a.: glifosate, glifosate trimesio e glufosinate ammonio.

2.b. 4) Installazione e manutenzione di nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti:

2.b. 4.1) installazione + manutenzione:

- curare l'installazione, su pali sovrachioma, di nidi artificiali per uccelli e chirotteri e la loro sostituzione in caso di rottura o perdita;*
- curare la loro pulizia annuale e manutenzione;*
- allegare alla domanda la documentazione relativa all'acquisto dei nidi (che deve essere avvenuto non più di 6 mesi prima della scadenza per l'adesione).*

2.b. 4.2) manutenzione:

(per superfici in cui siano installati nidi artificiali di tipo, densità e collocazione adeguati, acquistati più di 6 mesi prima della scadenza per l'adesione)

- curare la sostituzione dei nidi artificiali in caso di rottura o perdita;*
- curare la loro pulizia annuale e manutenzione.*

2.b. 5) Norme Tecniche di produzione integrata

Le Norme tecniche di produzione integrata riguardano le rotazioni colturali e il tipo, le quantità e i criteri di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci. Per ogni singola coltura esse vengono definite e, qualora necessario, aggiornate dalla Regione in conformità con la vigente normativa comunitaria e nazionale e con le specifiche linee guida emanate dalla Commissione Europea e dal Ministero, ove esistenti. Le Norme tecniche vengono redatte in base ai criteri generali illustrati nei paragrafi seguenti e nell'allegato riguardante la difesa delle coltivazioni e il controllo delle erbe infestanti. La conformità ai principi generali verrà valutata da un apposito Comitato tecnico scientifico, composto da esperti che offrano valide garanzie di imparzialità e indipendenza. Si prevede che tale organismo verrà istituito a livello nazionale dal Ministero delle politiche agricole, allo scopo di proseguire l'attività del Comitato tecnico scientifico che negli anni scorsi ha preso in esame i disciplinari per l'attuazione della misura A) del reg. (CEE)2078/92. In assenza dell'organismo nazionale, o nella fase precedente la sua attivazione, le Norme tecniche relative alla difesa delle coltivazioni e al controllo delle erbe infestanti e i loro successivi aggiornamenti saranno valutati da un analogo Comitato tecnico scientifico istituito a



livello regionale. Per quanto riguarda le norme tecniche relative alla fertilizzazione, in mancanza di un apposito Comitato nazionale, la conformità ai principi generali dovrà essere garantita dal Settore Fitosanitario regionale, con particolare riferimento al punto 2.b.5.3 della presente azione e, quale termine di confronto, alle limitazioni indicate nell'allegato sulla "buona pratica agricola".

2.b. 5.1) Successione colturale

Le norme relative alle rotazioni colturali sono finalizzate a realizzare le premesse per la riduzione dell'impiego dei mezzi chimici.

Per quanto riguarda le colture erbacee annuali e le orticole in pieno campo non è possibile effettuare il ristoppio, con l'obbligo che nel quinquennio d'impegno la stessa coltura non torni per più di 3 anni sullo stesso appezzamento.

Si specifica inoltre:

- i cereali autunno vernini (frumento tenero, frumento duro, orzo, avena, triticale, farro) sono considerati colture analoghe ai fini della successione colturale;*
- per quanto riguarda il riso, la coltura non va protratta per più di 3 anni; ove non sia possibile introdurre una coltura alternativa, sarà obbligatorio il ricorso al sovescio annuale.*
- limitatamente alle superfici non irrigue i cereali autunno-vernini, intesi come unica classe di colture, possono essere coltivati sullo stesso terreno per non più di due anni consecutivi, con l'obbligo di variare il cereale specifico (es. grano, orzo, avena ecc...) nell'ambito del biennio di cui il terreno è destinato a cereali vernini ed, inoltre, con l'obbligo di traseminare o seminare, dopo la coltura del secondo anno, un erbaio intercalare da mantenere durante i mesi autunno-invernali o una leguminosa da granella. In tale contesto un erbaio intercalare, anche se destinato a sovescio non può beneficiare del premio per l'impegno facoltativo di cui al punto 2.b.2 (cover-crops).*

In questo modo durante il quinquennio di impegno ciascun cereale vernino specifico non può tornare per più di due volte sullo stesso appezzamento.

2.b. 5.2) Difesa e controllo delle infestanti

Per quanto concerne la difesa delle coltivazioni e il controllo delle erbe infestanti, le Norme tecniche assumono come riferimento i principi della lotta integrata e, in particolare, i criteri esposti – in allegato.

2.b. 5.3) Fertilizzazione

Fatto salvo il rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie che pongono limiti alle quantità di fertilizzanti distribuibili, le norme tecniche del Piano di Sviluppo Rurale - Azione F1 si fondano sui seguenti criteri di ispirazione generale:

a) determinazione delle dosi massime di azoto, fosforo e potassio utilizzabili per le singole colture attraverso un esame del bilancio tra asportazioni e fertilità residua, stimata quest'ultima in base ad analisi del suolo secondo le modalità indicate dalla Regione; non potranno comunque essere superati i limiti massimi definiti nelle norme generali e di



coltura. Tali limiti massimi comporteranno mediamente una riduzione del 20 % rispetto alle tecniche di buona pratica agricola normale;

b) individuazione dei momenti più idonei per una razionale somministrazione e definizione delle modalità di distribuzione dei fertilizzanti, favorendo quando possibile un frazionamento degli apporti azotati e una corretta utilizzazione dei reflui zootecnici;

c) riduzione dell'azoto da reflui zootecnici di almeno il 20 % rispetto ai limiti previsti dalla vigente normativa regionale e nazionale; per le aree soggette ai limiti previsti dall'art. 19 del D. lgs. 152 del 29 maggio 1999 varranno i valori in esso riportati.

Qualora si manifestino situazioni non controllabili efficacemente con i mezzi e i metodi previsti dalle Norme tecniche, il Settore Fitosanitario Regionale può autorizzare deroghe di validità temporanea in relazione alle particolari condizioni dell'azienda, al fine di evitare all'agricoltore un danno economico tale da non essere compensato dal premio percepito ed eventualmente anche per contrastare la diffusione in un più vasto comprensorio di gravi avversità di recente introduzione.

2.b. 6) Struttura organizzativa del servizio di assistenza tecnica

La struttura pubblica svolgerà funzioni di indirizzo, coordinamento, supporto tecnico-scientifico e controllo, al fine di favorire una corretta erogazione del servizio di assistenza agli agricoltori da parte dei soggetti abilitati.

Il Settore Fitosanitario della Regione definirà le linee di intervento e le verificherà nel corso delle periodiche riunioni tecniche di coordinamento regionale, valuterà la correttezza dei bollettini fitoiatrici, di articoli e opuscoli divulgativi diffusi dai soggetti erogatori dell'assistenza tecnica. Le Province, in accordo con le indicazioni diffuse dal Settore Fitosanitario Regionale, potranno organizzare a livello decentrato riunioni di coordinamento dei soggetti che forniscono l'assistenza tecnica.

Affinché le indicazioni diffuse sul territorio risultino coerenti e attendibili, l'assistenza necessaria per il mantenimento degli impegni sarà fornita agli agricoltori da soggetti qualificati, in possesso dei requisiti indicati nelle disposizioni applicative, che dovranno operare nel rispetto delle direttive della struttura pubblica di coordinamento.

In particolare, sono abilitati a fornire il servizio di assistenza tecnica - senza oneri a carico dell'Ente Pubblico - i seguenti soggetti:

- Enti di assistenza tecnica emanazione delle Organizzazioni professionali agricole, riconosciuti e finanziati ai sensi delle leggi regionali 51/75, 63/78 e 44/86 e del reg. CEE 2328/91;
- Associazioni di produttori agricoli riconosciute dalla Regione (ai sensi del reg. CEE 1360/78, della legge nazionale 674/78 e della legge regionale 27/80) o dallo Stato (ai sensi della legge nazionale 622/67, del reg. CEE 1035/72 e del reg. CEE 2159/89);
- Liberi professionisti, singoli o associati, abilitati e iscritti all'Ordine degli Agronomi o al Collegio dei Periti agrari o degli Agrotecnici;

Qualora emergano carenze nell'erogazione del servizio, gli Enti Istruttori chiederanno al soggetto in questione di porvi rimedio con tempestività. Nel caso in cui persistano gravi disfunzioni, gli Enti istruttori potranno revocare l'abilitazione del soggetto interessato.



2.c) Localizzazione

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale. In base ad esigenze prioritarie di tutela ambientale ed idrologica, vengono individuate le seguenti zone preferenziali:

- *aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province secondo le vigenti disposizioni;*
- *aree individuate ai sensi della direttiva (CEE) 79/409 ("direttiva uccelli") e della direttiva (CEE) 92/43 ("direttiva habitat");*
- *zone di salvaguardia delle risorse idriche individuate ai sensi del DPR 236/88, come modificato dall'art. 21 del Decreto Legislativo 152/99, e in particolare:*
 - *zone in prossimità dei punti di captazione dell'acqua potabile (aree di rispetto);*
 - *zone di protezione (aree di ricarica della falda, di emergenze naturali e artificiali della falda, zone di riserva);*
- *aree sensibili e bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, individuati ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 152/99 in attuazione della direttiva (CEE) 91/676;*
- *zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, individuate ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 152/99 in attuazione della direttiva (CEE) 91/676;*
- *zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, individuate ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 152/99;*

3 - Agevolazioni previste

I premi annuali previsti per ciascun tipo di coltura sono indicati nella tabella seguente, insieme con gli aiuti supplementari che corrispondono agli impegni facoltativi.

In conformità con l'art. 16 del reg. (CE) 1257/99, gli aiuti supplementari tengono conto delle perdite di reddito aggiuntive derivanti dall'attuazione degli impegni facoltativi, in combinazione con quelli obbligatori. I premi riguardanti gli impegni facoltativi prevedono un livello base, riferito alle aree ordinarie, e un livello più elevato relativo alle aree preferenziali.



COLTURE	PREMI ANNUI (euro/ettaro)							
	Introduzione		Mantenimento		Impegni facoltativi			
	Aree prefer.	Altre aree	Aree prefer.	Altre aree	Erbai interc.	Inerbim /	Nidi artificiali (in alternativa):	
							Install. +manut.	Manut.
Noce(1) e Castagno(1)	200	185	185	170	--	--	--	--
Vite e fruttiferi a minore impegno (2)	540	495	495	450	--	100/120	115/135	35/40
Altri fruttiferi (3)	585	550	550	500	--	100/120	115/135	35/40
Colture annuali (4)	140	130	130	120	100/120		--	--
Ortive estensive (5)	300	275	275	250	100/120		--	--
Ortive intensive	550	525	525	500	--	--	--	--
Ortive coltura protetta	550	550	550	550	--	--	--	--
Altre annuali (6)	240	220	220	200	100/120		--	--
Colture foraggiere (7)	95	85	85	80	--	--	--	--

(1) coltivazioni da frutto;

(2) ciliegio, albicocco, actinidia, piccoli frutti, nocciolo;

(3) melo, pesco, pero, susino,

(4) colture annuali che beneficiano di un premio/ ettaro in virtù della regolamentazione comune dei mercati;

(5) aglio, carota, cipolla, fagiolo da industria, fagiolino da industria, patata, pisello da industria, pomodoro da industria

(6) barbabietola da zucchero

(7) Esclusi i pascoli

Relativamente alle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola non è possibile riconoscere il premio previsto nella tabella a proposito delle aree preferenziali, poiché nelle zone vulnerabili la perdita di reddito è di entità tale per cui, anche riconoscendo il massimo incentivo possibile, non si arriva al premio previsto per le aree preferenziali.

I premi possono essere cumulati con quelli relativi all'azione F3 (mantenimento ed incremento della sostanza organica del suolo). Il cumulo è giustificato dal fatto che, in caso di assunzione contemporanea dei due impegni, la perdita di reddito complessiva è da considerare uguale alla somma delle perdite relative ai singoli impegni. Il cumulo è possibile soltanto fino al raggiungimento dei massimali previsti dal reg. (CE) 1257/99.

4) Procedure: Controlli e decadenze

In merito ai controlli e alle decadenze, oltre a quanto indicato nella parte generale valgono le seguenti disposizioni specifiche.

I controlli amministrativi, aventi per oggetto la totalità delle domande, riguarderanno:

- la completezza della documentazione cartacea e la sua correttezza formale di compilazione;*
- la risoluzione delle anomalie risultanti dalle verifiche informatiche, compiute a livello regionale e nazionale (es. duplicazione di particella con superamento della superficie catastale, particella non risultante al Catasto).*

I controlli in loco, aventi per oggetto un campione pari almeno al 5% delle domande, riguarderanno:

- la correttezza di quanto dichiarato in merito alla localizzazione ed estensione delle colture aziendali;*
- la presenza e corretta compilazione delle schede di registrazione dei trattamenti e delle concimazioni;*
- la presenza e corretta compilazione delle schede di magazzino, corredate di adeguata documentazione di acquisto;*
- la coerenza fra le schede su trattamenti e concimazioni e le schede di magazzino;*
- la corrispondenza fra le schede di magazzino e la situazione di magazzino effettivamente riscontrata;*
- la coerenza fra la documentazione di acquisto di concimi e fitofarmaci e la contabilità finanziaria aziendale;*
- l'effettiva esecuzione di operazioni oggetto di impegno (es. collocazione e manutenzione di nidi artificiali);*
- gli eventuali effetti di operazioni non ammesse (es. vegetazione spontanea disseccata, terreno lavorato in caso di impegno a mantenere l'inerbimento).*
- L'effettiva compilazione del Piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, da parte delle aziende zootecniche ricadenti in aree vulnerabili da nitrati di origine agricola.*

Nell'ambito dei controlli relativi al rispetto degli adempimenti tecnici, gli Enti incaricati di compiere i sopralluoghi effettueranno a campione prelievi di organi vegetali o di altre matrici da sottoporre ad analisi atte ad evidenziare i residui di fitofarmaci.

Poiché la misura comporta l'obbligo di applicare le Norme tecniche sull'intera SAU interessata da colture disciplinate, nel caso in cui la superficie dichiarata in domanda risulti inferiore a quella interessata da colture disciplinate il beneficiario negli anni successivi dovrà indicare in domanda anche la superficie precedentemente non dichiarata e coltivarla nel rispetto delle Norme tecniche senza ricevere per essa alcun premio. Se a seguito dell'accertamento l'agricoltore deciderà di recedere dall'impegno, si avrà la decadenza totale della domanda.



5) Indicatori di realizzazione e di risultato

a) Indicatori fisici di realizzazione

- *superfici oggetto dell'azione (previsione: 114.000 - 190.000 ha);*
- *numero di aziende aderenti all'azione (previsione: 9.300 - 15.500 aziende);*
- *numero di nidi mantenuti o installati (previsione: 2.000 - 5.000);*

b) Indicatori di risultato

- *riduzione delle quantità/ha di fertilizzanti distribuite rispetto alla normale buona pratica agricola (previsione: 15 - 25%);*
- *riduzione delle quantità totali/ha di fitofarmaci distribuite (non sono conteggiati i prodotti consentiti dal reg (CEE) 2092/91) rispetto alla normale buona pratica agricola (previsione: 15 -25%);*
- *riduzione delle quantità/ha di fitofarmaci di classe T+, T e Xn rispetto alla normale buona pratica agricola (previsione: 15-30% per la classe Xn, 50-75% per le classi T e T+);*
- *% di nidi artificiali utilizzati da uccelli o chiroterteri per la nidificazione (previsione: 30-50% al termine del periodo di impegno).*



AZIONE F2

Applicazione delle tecniche di produzione biologica

1 - Obiettivi e collegamenti con altre azioni

1.a) Obiettivi operativi

- favorire la diffusione delle tecniche di produzione biologica.
- favorire la copertura vegetale del terreno nel periodo autunnale e invernale e l'inerbimento di frutteti e vigneti;
- favorire l'installazione e la manutenzione di nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti.

1.b) Obiettivi specifici

- favorire il mantenimento o il raggiungimento di un impiego nullo di diserbanti e di insetticidi e anticrittogamici non ammessi dal regolamento (CEE) 2092/91;
- contrastare l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto al dilavamento dei nitrati e l'erosione del terreno;
- favorire la nidificazione di uccelli e chiroterteri in nidi artificiali collocati nei frutteti e nei vigneti.

1.c) Collegamenti con altre misure

Le superfici interessate dall'azione non possono essere oggetto di altre azioni agroambientali.

Per i castagneti da frutto è possibile il collegamento con l'azione "miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste", tipologia di intervento "miglioramento dei castagneti".

2 - Descrizione dell'azione

2.a) Tipologia degli interventi ammissibili

introduzione o mantenimento delle tecniche di produzione biologica

2.b) Condizioni di ammissibilità

2.b.1) Condizioni valide per tutti i beneficiari

- introdurre o mantenere i metodi dell'agricoltura biologica su tutta la SAU aziendale - con la sola possibile eccezione dei corpi aziendali separati - attuando le prescrizioni contenute nel regolamento (CEE) 2092/91 e nelle successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle relative disposizioni nazionali e regionali;
- applicare sugli eventuali corpi aziendali separati la usuale buona pratica agricola;
- sottoporre almeno una volta nel quinquennio, secondo la tempistica che sarà definita dalla Regione, le attrezzature aziendali per la distribuzione dei fitofarmaci a verifica e taratura presso Centri autorizzati dalla Regione e attuare gli interventi di manutenzione che risultino necessari a seguito di tale controllo.



Oltre agli adempimenti richiesti alla totalità dei produttori che aderiscono all'azione, è prevista l'assunzione facoltativa di ulteriori impegni che corrispondono a quote di premio supplementari.

2.b.2) Coltivazione di erbai intercalari per la copertura vegetale del terreno nel periodo autunnale e invernale:

- seminare entro il 1° ottobre di ogni anno, su tutta la superficie che sarà interessata da colture a semina primaverile-estiva o su parte di essa, erbai intercalari destinati al sovescio;*
- non effettuare su tali colture interventi fertilizzanti o trattamenti con prodotti fitosanitari di qualsiasi genere;*
- non interrare tali colture prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello di semina.*

Si tratta di colture intercalari che precedono una coltura principale primaverile-estiva, e che quindi non coincidono con altri eventuali erbai, già ammessi a premio, per i quali esistono specifiche norme tecniche.

Sono ammesse colture di graminacee, pure o in miscuglio con altre specie, o colture da sovescio.

Durante il periodo di impegno la superficie interessata dagli erbai intercalari può ruotare, anche in funzione della rotazione delle colture a semina primaverile.

2.b.3) Inerbimento nei frutteti e nei vigneti:

2.b.3.1) Frutteti di pianura.

L'inerbimento deve interessare tutta la superficie del frutteto, sia l'interfilare che il sottofila.

Esso consiste in un'idonea copertura vegetale permanente che può essere ottenuta con la vegetazione spontanea o, qualora questa sia scarsa, anche con la semina di opportuni miscugli di specie prative e/o facendo ricorso ad interventi irrigui.

La gestione dell'inerbimento va realizzata con periodici sfalci.

E' vietato l'impiego di qualsiasi principio attivo diserbante e di ogni tipo di lavorazione del terreno.

2.b.3.2) Frutteti e vigneti di collina.

L'inerbimento interessa la superficie del frutteto e del vigneto relativa all'interfilare, pari al 70% della superficie complessiva.

Esso consiste in un'idonea copertura vegetale permanente che può essere ottenuta con la vegetazione spontanea o, qualora questa sia scarsa, anche con la semina di opportuni miscugli di specie prative.

La gestione dell'interfila inerbito va realizzata con periodici sfalci; non sono ammessi i trattamenti con prodotti diserbanti e le lavorazioni del terreno.

Sul restante 30% della superficie, corrispondente al sottofila, può essere praticato l'inerbimento o il diserbo meccanico.

2.b.4) Installazione e manutenzione di nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti:



2.b. 4.1) installazione + manutenzione:

- *curare l'installazione, su pali sovrachioma, di nidi artificiali per uccelli e chiropteri e la loro sostituzione in caso di rottura o perdita;*
- *curare la loro pulizia annuale e manutenzione;*
- *allegare alla domanda la documentazione relativa all'acquisto dei nidi (che deve essere avvenuto non più di 6 mesi prima della scadenza per l'adesione).*

2.b. 4.2) manutenzione:

(per superfici in cui siano installati nidi artificiali di tipo, densità e collocazione adeguati, acquistati più di 6 mesi prima della scadenza per l'adesione)

- *curare: la sostituzione dei nidi artificiali in caso di rottura o perdita;*
- *la loro pulizia annuale e manutenzione.*

2.b 5) Zootecnia biologica:

- *attuare le prescrizioni contenute nel reg. (CE) 1804/99 e nelle successive modifiche e integrazioni.*

2.c) Requisiti

Possono accedere all'azione gli agricoltori inseriti nell'elenco regionale degli operatori biologici ai sensi del D. lgs. N.220/95 o, in mancanza di tale requisito, in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dall'Organismo di controllo competente.

2.d) Localizzazione

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale. In base ad esigenze prioritarie di tutela ambientale ed idrologica, vengono individuate le seguenti zone preferenziali:

- *aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province secondo le vigenti disposizioni;*
- *aree individuate ai sensi della direttiva (CEE) 79/409 ("direttiva uccelli") e della direttiva (CEE) 92/43 ("direttiva habitat");*
- *zone di salvaguardia delle risorse idriche individuate ai sensi del DPR 236/88, come modificato dall'art. 21 del Decreto Legislativo 152/99, e in particolare:*
 - *zone in prossimità dei punti di captazione dell'acqua potabile (aree di rispetto);*
 - *zone di protezione (aree di ricarica della falda, di emergenze naturali e artificiali della falda, zone di riserva);*
- *aree sensibili e bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, individuati ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 152/99 in attuazione della direttiva (CEE) 91/676;*
- *zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, individuate ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 152/99 in attuazione della direttiva (CEE) 91/676;*



- zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, individuate ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 152/99;

3) Agevolazioni previste

I premi annuali previsti per ciascun tipo di coltura sono indicati nella tabella seguente, insieme con gli aiuti supplementari che corrispondono agli impegni facoltativi.

In conformità con l'art. 16 del reg. (CE) 1257/99, gli aiuti supplementari tengono conto delle perdite di reddito aggiuntive derivanti dall'attuazione degli impegni facoltativi, in combinazione con quelli obbligatori. I premi riguardanti gli impegni facoltativi prevedono un livello base, riferito alle aree ordinarie, e un livello più elevato relativo alle aree preferenziali.

COLTURE	PREMI ANNUI (euro/ettaro)							
	Conversione		Biologico		Impegni facoltativi			
	Aree prefer.	Altre aree	Aree prefer.	Altre aree	Erbai interc.	Inerbi mento	Nidi artificiali (in alternativa):	
							Install+ manut	Manut .
Noce ⁽¹⁾ e Castagno ⁽¹⁾	500	450	430	400	--	--	--	--
Vite e fruttiferi a minore impegno ⁽²⁾	900	850	750	700	--	100/120	115/135	35/40
Altri fruttiferi ⁽³⁾	900	850	750	700	--	100/120	115/135	35/40
Colture annuali ⁽⁴⁾	240	220	185	170	100/120	--	--	--
Ortive estensive ⁽⁵⁾	500	450	370	340	100/120	--	--	--
Ortive intensive	600	580	570	550	100/120	--	--	--
Piante officinali Poliennali ^(5bis)	450	440	400	380	--	--	--	--
Ortive colt. protetta	600	600	600	600	--	--	--	--
Altre annuali ⁽⁶⁾	360	330	300	280	100/120	--	--	--
Prati ⁽⁷⁾	150	130	120	110	--	--	--	--
Pascoli, prati pascoli ⁽⁸⁾	70	65	65	60	--	--	--	--
Colture destinate alla alimentazione animale ⁽⁹⁾	450	450	400	390	--	--	--	--



- (1) coltivazioni da frutto;
- (2) vite, ciliegio, albicocco, actinidia, piccoli frutti, nocciolo;
- (3) melo, pesco, pero, susino;
- (4) colture annuali che beneficiano di un premio/ ettaro in virtù della regolamentazione comune dei mercati;
- (5) aglio, carota, cipolla, fagiolo da industria, fagiolino da industria, patata, pisello da industria, pomodoro da industria;
- (5bis) Achillea, alchemilla, altea, artemisia, alloro, aquilegia, bardana, biancospino, calendula, camomilla romana, elicriso, equisetolo, estragone, galega, genziana, iperico, issopo, lavanda, maggiorana, melissa, origano, ortica, passiflora, piantaggine, pilosella, potentilla, rosmarino, salvia, santoreggia, spirea, solidago, spaccapietre, (ceterach), tanaceto, tarassaco, timo, verbena, veronica.
- (6) barbabietola da zucchero;
- (7) il premio per i prati può essere erogato:
alle aziende, zootecniche o non zootecniche, aderenti all'azione F2 ma non al reg. (CE) 1804/99;
alle aziende zootecniche aderenti al reg. (CE) 1804/99, limitatamente alle superfici che non beneficiano del premio per la zootecnia biologica (cioè del premio indicato alla voce "colture destinate all'alimentazione animale");
- (8) il premio per i pascoli e i prati pascoli può essere erogato:
alle aziende zootecniche aderenti all'azione F2 ma non al reg. (CE) 1804/99;
alle aziende zootecniche aderenti al reg. (CE) 1804/99, limitatamente alle superfici che non beneficiano del premio per la zootecnia biologica (cioè del premio indicato alla voce "colture destinate all'alimentazione animale");
- (9) Premio erogabile in caso di applicazione del reg. CE 1804/99 (zootecnia biologica), entro il limite di una superficie massima pari al rapporto fra gli animali allevati ed il numero di capi per ettaro desunto dalla tabella dell'allegato VII al reg. 1804/99 e riferito alle diverse specie e categorie animali.

Relativamente alle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola non è possibile riconoscere il premio previsto nella tabella a proposito delle aree preferenziali, poiché nelle zone vulnerabili la perdita di reddito è di entità tale per cui, anche riconoscendo il massimo incentivo possibile, non si arriva al premio previsto per le aree preferenziali.

La barbabietola viene inserita fra le coltivazioni ammesse a premio, benché attualmente non risulti la presenza in commercio di zucchero certificato come "biologico", a causa del suo inserimento nella rotazione aziendale e delle perdite di reddito che anche per tale coltura derivano dall'applicazione del metodo di coltivazione biologico.

Gli agricoltori aderenti al regolamento (CEE) 1804/99 (zootecnia biologica) possono beneficiare di un premio/ha più favorevole relativo alle colture destinate all'alimentazione animale, differenziato fra la fase di conversione e quella biologica, entro il limite di una superficie massima calcolata in funzione del numero e della tipologia dei capi aziendali sulla base dell'allegato VII del regolamento (CEE) 1804/99. Le colture foraggiere eccedenti tale limite possono beneficiare dell'aiuto previsto dalla tabella dei premi per le corrispondenti colture, trattandosi di superfici comunque funzionali all'allevamento o alla produzione di prodotti biologici. In ogni caso, su uno stesso appezzamento il premio per la zootecnia biologica ("colture destinate all'alimentazione animale") non potrà essere cumulato con quello previsto nella tabella dei premi per un'altra categoria di coltura.

Nell'ambito della presente azione il cumulo fra impegni obbligatori e facoltativi è possibile soltanto fino al raggiungimento dei massimali previsti dal reg. (CE) 1257/99.

I premi non possono essere cumulati con quelli relativi all'azione F4 (intervento di trasformazione dei seminativi in colture foraggiere estensive) o all'azione F6 (sistemi pascolivi intensivi). I terreni interessati possono però concorrere al raggiungimento della



superficie necessaria a permettere il pascolamento per il periodo minimo richiesto per l'erogazione del premio relativo all'azione F6.

4) Procedure: Controlli e decadenze

In merito ai controlli e alle decadenze, oltre a quanto indicato nella parte generale valgono le seguenti disposizioni specifiche.

Le verifiche aziendali relative agli adempimenti tecnici saranno effettuate dagli Organismi di controllo riconosciuti ai sensi del regolamento (CEE) 2092/91, che dovranno comunicare tempestivamente agli Uffici istruttori le eventuali irregolarità riscontrate.

I controlli aziendali relativi ai rimanenti aspetti, con particolare riferimento alla correttezza delle superfici e delle colture dichiarate in domanda, saranno effettuati dagli Uffici istruttori. Questi ultimi preleveranno, a campione, organi vegetali ed altre matrici da sottoporre ad analisi atte ad evidenziare i residui di fitofarmaci. I controlli sul posto effettuati dagli Enti istruttori coinvolgeranno annualmente almeno il 5% dei beneficiari.

Poiché la misura comporta l'obbligo di applicare il metodo biologico sull'intera SAU aziendale, nel caso in cui la superficie dichiarata in domanda risulti inferiore a quella reale il beneficiario negli anni successivi dovrà indicare in domanda anche la superficie precedentemente non dichiarata e coltivarla nel rispetto del metodo biologico senza ricevere per essa alcun premio. Se a seguito dell'accertamento l'agricoltore deciderà di recedere dall'impegno, si avrà la decadenza totale della domanda.

5) Indicatori di realizzazione e di risultato

a) Indicatori fisici di realizzazione

- superfici oggetto dell'azione (previsione: 17.000 - 26.000 ha);
- numero di aziende aderenti (previsione: 2.000 - 2.500);
- numero di nidi installati o conservati (100-500).

b) Indicatori di risultato

- quantità dei fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi distribuiti (previsione: 0);
- % di nidi artificiali utilizzati da uccelli e chiroterri per la nidificazione (previsione: 30-50% alla fine del periodo di impegno).

AZIONE F3

Mantenimento ed incremento della sostanza organica del suolo

1) Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia

1.a) Obiettivi operativi

- favorire l'utilizzo di matrici di s.o. con particolare riguardo agli ammendanti compostati ai sensi della legge 748 del 1984 incentivare le pratiche agronomiche di incremento e conservazione della sostanza organica con particolare riferimento all'interramento delle paglie e dei residui colturali.

1.b) Obiettivi specifici

- prevenire l'insorgere di processi o fenomeni di degrado, desertificazione o inquinamento ambientale attraverso: l'aumento e/o la conservazione della dotazione di s.o. del suolo, al fine di garantire il miglioramento della stabilità strutturale del suolo, la ritenzione idrica, la capacità di adsorbimento e quindi la protezione nei confronti delle acque e l'ottimizzazione della disponibilità dei nutrienti del terreno.

1.c) Collegamenti con altre misure

Le superfici interessate dall'azione possono essere oggetto dell'azione F1) (applicazione delle tecniche di produzione integrata).

2) Descrizione tecnica dell'azione

2.a) Tipologia degli interventi ammissibili

L'impegno prevede che le aziende adottino sistemi conservativi della s.o. ed incrementino la stessa attraverso interventi aggiuntivi rispetto alla normale pratica agricola, attraverso:

- *l'interramento completo dei residui di coltura, comprese le paglie dei cereali autunno vernini;*
- *l'aggiunta al terreno di matrici di s.o., quali quelle derivanti da: sovesci, ammendanti compostati ai sensi della Legge 19/10/1984 n° 748¹, letame o effluenti palabili, di allevamenti zootecnici, nel rispetto delle norme nazionali e regionali; tale aggiunta, nel complessivo arco dei cinque anni di impegno, non potrà essere inferiore a 25 tonnellate di sostanza secca ad ettaro;*

¹ Legge 19 ottobre 1984 n. 748: "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", ed in particolare, il decreto 27 marzo 1998 (modificazione dell'allegato 1C della legge 19/10/1984, n°748, recante nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti) ha precisato le caratteristiche degli ammendanti organici naturali (ammendante compostato verde, ammendante compostato misto ed ammendante compostato torboso), disciplinandone le caratteristiche di preparazione e dei componenti essenziali, i titoli minimi ed i criteri concernenti la valutazione, la presenza di sostanze utili, la presenza massima di inquinanti)

I limiti di apporto di sostanza secca delle matrici di sostanza organica potrebbero essere ridotti, con conseguente riduzione proporzionale del premio, solo nel caso di aziende beneficiarie che ricadono in zone soggette a limitazioni specifiche sul quantitativo di composti azotati apportabili al terreno; il riferimento è in primo luogo alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; in questi casi l'impegno di apporto di 25 t. di sostanza secca per ettaro nei 5 anni potrà essere adeguato alle misure obbligatorie previste dall'applicazione dei programmi di azione regionali con cui è stata recepita la Direttiva n. 91/676/CEE.

2.b) Beneficiari

Aziende non zootecniche, ricadenti nelle aree individuate dalla Regione come scarsamente dotate di sostanza organica o in grado di dimostrare, con opportuna documentazione analitica, che i terreni interessati sono scarsamente dotati o in progressiva riduzione di sostanza organica.

2.c) Condizioni di ammissibilità e requisiti

Le aziende coinvolte dovranno redigere un bilancio semplificato della sostanza organica ed un piano di concimazione finalizzato a limitare l'uso eccessivo di concimi chimici valorizzando l'apporto fertilizzante delle matrici organiche.

Non rientrano tra i beneficiari coloro che:

- acquistino reflui zootecnici da aziende eccedentarie in effluenti zootecnici in relazione all'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia (con particolare riguardo alla prossima attuazione dell'art. 38 del D.lgs 152/99), o a causa dell'applicazione nelle zone vulnerabili della direttiva 91/676/CEE;*
- mettano a disposizione i propri terreni, ad aziende zootecniche eccedentarie di effluenti animali, attraverso forme di asservimento o altro titolo d'uso, finalizzate al rispetto dei limiti normativi, citati nel precedente punto.*

Le aziende non ricadenti nelle zone individuate dalla Regione come scarsamente dotate o in progressiva riduzione di sostanza organica, potranno accedere ai benefici della presente azione, dimostrando, con opportuna documentazione analitica, che i terreni interessati sono scarsamente dotati o in progressiva riduzione di sostanza organica; sono riportati nella tabella che segue, i valori di riferimento della sostanza organica per terreni scarsamente dotati.

percentuale di sostanza organica (orizzonte arato o primi 30 cm di suolo)	classe della tessitura del terreno
1,4 %	sabbioso, sabbioso - franco, franco - sabbioso
1,7 %	franco, franco - sabbioso - argilloso, franco - limoso, argilloso - sabbioso, limoso
2,2 %	argilloso, franco - argilloso, argilloso - limoso, franco - argilloso - limoso

- L'impegno potrà riguardare anche solo una parte dei terreni aziendali.*
- I controlli sull'effettiva attuazione della misura riguarderanno la verifica contabile della presenza di fatture di acquisto di matrici organiche e/o di vendita della paglia.*

2.d) Localizzazione



- *Zone o terreni individuati dalla Regione come scarsamente dotati o in progressiva riduzione di sostanza organica. Come evidenziato sopra, verrà considerato suolo povero di sostanza organica, quello con dotazioni inferiori a quelle riportate nella tabella precedente e differenziate in base alle caratteristiche di tessitura prevalenti.*

Priorità verrà inoltre attribuita alle aziende ricadenti in aree vulnerabili alla desertificazione, in base a quanto previsto dall'art. 20 commi 2 e 3 del D.lgs 152/99.

2.e) Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche per l'applicazione della presente azione e le zone interessate dalla stessa saranno meglio precisate dalla Regione in uno apposito documento.



3) Agevolazioni previste

Il sostegno è pari a 220 euro per ettaro di terreno oggetto di impegno, con un massimo di 40 ettari.

I premi potranno essere cumulati con quelli relativi alla azione F1 (Applicazione delle tecniche di produzione integrata) fino al raggiungimento dei massimali previsti dal Regolamento (CE) 1257/1999.

4) Indicatori fisici di realizzazione, di risultato

a) Indicatori fisici di realizzazione

- superfici oggetto dell'azione (previsione: 1000 - 3000 ha) ;*
- n° aziende aderenti (previsione: 50 - 150)*

b) Indicatori di risultato

- Incremento o mantenimento della % di sostanza organica del suolo, in relazione alle caratteristiche pedoclimatiche (previsione, nel caso di aumento: 10-30%)*

AZIONE F4

Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali o loro riconversione in foraggiere permanenti; coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica.

1 - Obiettivi e collegamenti con altre azioni

1.a) Obiettivi operativi

- *promuovere la riconversione dei seminativi a fini ambientali.*

1.b) Obiettivi specifici

- *salvaguardare e migliorare la qualità delle acque e del suolo;*
- *favorire l'alimentazione della fauna selvatica.*

1.c) Collegamenti con altre azioni

Non è ammesso il cumulo con altre azioni agroambientali. I terreni oggetto della trasformazione da seminativi a prati-pascoli o pascoli possono concorrere al raggiungimento della superficie necessaria a permettere il pascolamento per il periodo minimo richiesto dall'azione F6 (sistemi pascolivi estensivi), ferma restando l'impossibilità di sommare i due premi.

d) Durata dell'impegno

*d.1) ritiro dei seminativi dalla produzione o loro trasformazione in foraggiere permanenti:
10 anni.*

*d.2) coltivazioni a perdere destinate all'alimentazione della fauna selvatica:
5 anni.*



2 - Descrizione dell'azione

a) Tipologia degli interventi ammissibili

- *ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali (regime sodivo o realizzazione zone umide);*
- *trasformazione dei seminativi in foraggiere permanenti;*
- *effettuazione di colture per l'alimentazione della fauna selvatica.*

b) Condizioni di ammissibilità

b.1) Seminativi che possono essere oggetto di riconversione

L'azione ha per oggetto terreni che nella campagna agraria 1998-99 siano stati coltivati a seminativi compresi fra quelli di seguito elencati:

<i>Frumento tenero</i>	<i>Orticole</i>
<i>Frumento duro</i>	<i>Barbabietola da zucchero</i>
<i>Segale</i>	<i>Piante sarchiate da foraggio</i>
<i>Orzo</i>	<i>Tabacco</i>
<i>Avena</i>	<i>Colza e Ravizzone</i>
<i>Mais</i>	<i>Girasole</i>
<i>Riso</i>	<i>Soia</i>

Sono ammissibili anche i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del reg. (CEE) 2328/91, il cui periodo di impegno sia terminato.

b.2) Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali

- *non svolgere operazioni colturali finalizzate alla produzione e non ottenere produzione agricola vendibile;*
- *in particolare, non utilizzare fitofarmaci o fertilizzanti chimici di sintesi e non effettuare stazzo di bestiame e pascolamento;*
- *mantenere il cotico erboso in buone condizioni, effettuando periodicamente lo sfalcio e/o la trinciatura dell'erba;*
- *mantenere e conservare tutte le latifoglie e i cespugli esistenti (fatti salvi i tagli colturali);*
- *provvedere alla manutenzione di barriere, muretti e recinti esistenti e nel caso di ripristino utilizzare esclusivamente materiali e modalità costruttive in armonia con le consuetudini locali;*
- *non accumulare concimi organici, non impiantare discariche di rifiuti di qualsiasi tipo;*



- non aprire cave, non destinare i terreni oggetto dell'azione ad attività produttive di qualsiasi tipo (es. campi da golf, maneggi).

b.3) Trasformazione dei seminativi in colture foraggiere permanenti

- sui terreni precedentemente investiti a seminativi, coltivare foraggiere permanenti (prati stabili, prati-pascoli, pascoli);
- non sottoporre tali coltivazioni a trattamenti con fitofarmaci e non apportarvi concimi; in caso di pascolo il carico di bestiame, calcolato su un periodo di 12 mesi, non dovrà superare 1,4 UBA/ha;
- effettuare la manutenzione e la pulizia della rete di scolo delle superfici interessate.

b.4) Coltivazioni a perdere destinate all'alimentazione della fauna selvatica

- coltivare, su terreni precedentemente investiti a seminativi, almeno due specie comprese fra quelle individuate dalla Regione e lasciare tali colture in campo, a disposizione per l'alimentazione della fauna selvatica, almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo;
- non impiegare su tali coltivazioni concimi chimici di sintesi o fitofarmaci; in caso di concimazioni organiche, non apportare quantità di azoto superiori ai 120 kg/ha per anno (nessun apporto per la soia) e registrare tempestivamente gli interventi effettuati.

Durante il periodo di impegno le coltivazioni a perdere possono ruotare nell'ambito dell'azienda.

Dovendo permanere in campo ben oltre la fase in cui è possibile la raccolta, esse non possono dare luogo a produzione vendibile.

c) Localizzazione

c.1) Ritiro dalla produzione e riconversione in colture foraggiere permanenti

Gli interventi sono applicabili all'intero territorio regionale. In base a esigenze prioritarie di tutela naturalistica ed idrologica, vengono individuate le seguenti zone preferenziali:

- aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione o dalle Province secondo le vigenti disposizioni;
- zone di salvaguardia delle risorse idriche individuate ai sensi del DPR 236/88, come modificato dall'art. 21 del Decreto Legislativo 152/99, e in particolare:
 - zone in prossimità dei punti di captazione dell'acqua potabile (aree di rispetto);
 - zone di protezione (aree di ricarica della falda, di emergenze naturali e artificiali della falda, zone di riserva);



- aree individuate ai sensi della direttiva (CEE) 79/409 (“direttiva uccelli”) e della direttiva (CEE) 92/43 (“direttiva habitat”);
- aree sensibili e i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all’inquinamento di tali aree, individuati ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legislativo 152/99 in attuazione della direttiva (CEE) 91/676;
- zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, individuate ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 152/99 in attuazione della direttiva (CEE) 91/676;
- zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, individuate ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 152/99.

c.2) Coltivazioni a perdere destinate all’alimentazione della fauna selvatica

L’intervento è applicabile esclusivamente nelle seguenti zone:

- aree protette;
- aree individuate ai sensi della direttiva (CEE) 79/409 (“direttiva uccelli”) e della direttiva (CEE) 92/43 (“direttiva habitat”);
- oasi di protezione della fauna;
- zone di ripopolamento e cattura.

3) Agevolazioni previste

I premi annui/ha sono i seguenti.

<i>Intervento</i>	
Ritiro dalla produzione per scopi ambientali	600
Riconversione in foraggiere permanenti	450
Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica	600

4) Indicatori fisici di realizzazione e di risultato

a) Indicatori fisici di realizzazione

- superfici oggetto dell’azione (previsione: 500 - 1000 ha)
- numero di aziende aderenti (previsione: 50 - 100).

b) Indicatori di risultato



– superfici oggetto dell'azione/SAU potenzialmente interessata (3 - 30%)



AZIONE F6

Sistemi pascolivi estensivi

1 - Obiettivi della azione, collegamenti e coerenza con la strategia

Obiettivo dell'azione è l'estensivizzazione della produzione agricola favorevole all'ambiente ed al paesaggio, con la realizzazione e il miglioramento di superfici a pascolo.

a) Obiettivi specifici dell'azione :

La tutela della qualità del suolo mediante la presenza sul territorio, la limitazione dei fenomeni erosivi e dell'inquinamento organico e chimico, la riduzione del rischio di incendi e la creazione di condizioni ambientali favorevoli alla sopravvivenza della flora e della fauna spontanea.

b) Obiettivi operativi:

Promuovere lo sviluppo di sistemi pascolivi estensivi

c) Collegamenti con altre misure

L'azione è in collegamento con il miglioramento della competitività delle aziende agricole nell'asse prioritario I, sottoasse aziende agricole, e con il sostegno allo sviluppo integrato delle aree rurali ed al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità rurali dell'asse II, sottoasse per la diversificazione produttiva ed economica e sottoasse per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità rurali.

All'interno del proprio asse si collega al sottoasse relativo all'utilizzo e protezione delle risorse naturali ed agricole per quello che concerne il benessere animale.

2 - Descrizione tecnica dell'azione

Saranno rispettate le condizioni di cui all'articolo 12 del Regolamento (CE) n. 1750/99.

a) Tipologia degli interventi ammissibili:

L'intervento realizza e migliora superfici a pascolo) tramite il pascolamento turnato a bassa intensità con le prescrizioni agronomiche specifiche. La suddivisione delle superfici in aree omogenee per tipo di cotica e produzione, con ottimizzazione del carico di bestiame, determina:

- il miglioramento della composizione floristica;
- l'omogenea distribuzione degli apporti di sostanza organica ed il rilascio diluito nel tempo con assenza di rischio di dilavamento;
- il miglioramento dello sviluppo degli apparati radicali delle essenze componenti la cotica con conseguente massima capacità di assorbimento idrico.

L'azione prevede per le superfici a pascolo da sottoporre ad impegno:

- il divieto all'impiego di fitofarmaci ed in particolare di prodotti diserbanti e disseccanti;



- *il carico di bestiame dei pascoli, espresso in UBA/ha/anno per fascia altimetrica, deve essere compreso entro i seguenti valori: pianura: 1 - 2 UBA/ha/anno; collina: 0,5 - 1 UBA/ha/anno, montagna : 0,3 - 0,5 UBA/ha/anno;*
- *l'effettuazione del decespugliamento e dei tagli di pulizia da erbe ed arbusti infestanti ;*
- *la predisposizione punti acqua e sale sui pascoli;*
- *la manutenzione/ricostituzione della cotica con interventi agronomici specifici (trasemina, mandratura ecc...);*
- *la durata del periodo di pascolamento e' estesa a 180 giorni/anno (in aree di pianura, di collina e di montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilita' foraggere). Saranno ammesse durate inferiori del periodo di pascolamento (non meno di 90 giorni) in zona montana con conseguente riduzione del premio;*
- *il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine ovvero alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica;*
- *la limitazione della concimazione minerale (massimo anno/ettaro: Kg 10 di N Kg 20 di P₂O₅ e Kg 10 di K₂O).*
- *la fertilizzazione azotata derivante dalle deiezioni animali, comprensiva anche dell' eventuale fertilizzazione chimica, non puo' superare la soglia di 170 kg/ha. Per le zone vulnerabili individuate ai sensi del D.lgs n. 152/99 di attuazione della direttiva nitrati (91/676/CEE) il limite e' ridotto a 155kg/ha;*

b) Settori interessati

Allevamenti di bovini, ovini, caprini, equini.

c) Beneficiari

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che applicano gli impegni previsti.

d) Condizioni di ammissibilità e requisiti

Il beneficiario, ai fini della corresponsione del premio, e' tenuto:

- *alla presentazione di un piano degli interventi allegato alla domanda sul quale dovranno essere riportati:*
- *gli impegni agronomici ed i periodi di pascolamento specificati per zona altimetrica;*
- *l'indicazione delle superfici interessate all'impegno con i relativi estremi catastali*

e) Localizzazione

Tutto il territorio regionale con le seguenti limitazioni:

- *pianura : - trasformazione di prati in pascoli a gestione turnata;*
- *mantenimento di pascoli integrati a superfici pascolive di montagna e collina al fine di permettere l'effettuazione di 180 giorni di pascolamento;*
- *collina e montagna;*



prioritariamente verranno finanziati i pascoli che ricadono nelle aree definite ai sensi delle direttive 92/43/CEE, 78/409/CEE e 91/676/CEE.

3 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto

La diversificazione dei premi e' commisurata agli impegni previsti per le zone altimetriche : Gli aiuti sono pari a:

pianura:	60 euro/ha
collina:	85 euro/ha
montagna :	55 euro/ha

b) Importo di aiuto pubblico cofinanziabile

Premio variabile da 27,5 a 85 euro/ha secondo la fascia altimetrica ed il periodo di pascolamento.

4 - Procedure

Modalità di attuazione: misura a bando.

5- Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Con la misura d1b del Regolamento (CEE) 2078/92 si e' provveduto al mantenimento dei pascoli montani utilizzati da mandrie transumanti con tecnica del pascolamento libero/guidato. Con la contrazione del numero di capi allevati, in particolare in collina e montagna, si rendono disponibili superfici foraggere da utilizzare per l'estensivizzazione della produzione zootecnica con il metodo del pascolamento turnato. La finalta' e' fornire agli allevatori uno strumento articolato in grado di adattarsi alle diverse realta' locali con pascolamento ad una o piu' zone altimetriche con mandrie transumanti o stanziali. I risultati attesi consistono nel mantenimento dell'estensione delle superfici a pascolo e nella possibilita' di utilizzazione di quelle che in futuro si dovessero rendere disponibili, con il miglioramento delle caratteristiche paesaggistico/ambientali del territorio, di cui i pascoli sono elementi tipici e con i vantaggi in termini ambientali conseguibili con la tecnica del pascolamento turnato.

Le produzioni delle aziende zootecniche interessate dall'azione sono riconducibili a marchi di produzione tipica e di qualita' presenti ed affermati sul territorio della regione. L'azione, con l'estensivizzazione della produzione zootecnica, la riduzione dell'impatto ambientale e l'eliminazione dell'uso di fitofarmaci contribuirà a migliorare l'immagine dei prodotti delle aziende interessate e dei marchi collegati.

6 - Indicatori fisici di realizzazione, di risultato e di impatto

Indicatori fisici di realizzazione



- ha di superficie interessata;
- numero beneficiari e/o aziende.

Indicatori di risultato:

- ha di superficie interessata.

Il numero di aziende zootecniche coinvolte sarà prevedibilmente di 2800 per un totale di superficie pascolata (pianura, collina, montagna) di 230.000 ha.

Sistemi pascolivi estensivi gestiti con contratto territoriale

Nelle zone collinari e montane i comuni e le comunità montane possono provvedere alla gestione dei sistemi pascolivi estensivi mediante il contratto territoriale di conduzione per la ricostituzione di superfici a pascolo ed il miglioramento del paesaggio.

7 - Obiettivi della azione, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici dell'azione:

Recuperare superfici foraggere non più utilizzate, migliorare l'ambiente naturale ed il paesaggio costituendo un accordo relativamente alla custodia ed alla movimentazione del bestiame, alla manutenzione ed all'uso della cotica e delle attrezzature per il pascolamento;

b) Obiettivi operativi:

Diffondere l'applicazione del Contratto territoriale per il miglioramento del territorio.

8 - Descrizione tecnica dell'azione

Saranno rispettate le condizioni di cui all'articolo 12 del Regolamento (CE) n. 1750/99.

a) Tipologia degli interventi ammissibili

Il contratto territoriale per la gestione di sistemi pascolivi estensivi consiste in un accordo fra i soggetti interessati al miglioramento del territorio, e precisamente:

-Comune o Comunità Montana; allevatori interessati all'utilizzo di superfici foraggere abbandonate;

-proprietari di fondi non più utilizzati;

-operatori turistici interessati al miglioramento del pregio paesaggistico dei luoghi.

L'Ente Pubblico garantisce la restituzione entro cinque anni dei fondi affidati da privati ad allevatori. Il contratto territoriale di conduzione deve essere realizzato con la predisposizione e l'applicazione di un disciplinare che indichi le seguenti prescrizioni il



recupero di aree per il pascolamento, (con l'indicazione dell'estensione, della localizzazione e della precedente utilizzazione);

- il divieto ad effettuare movimenti di terra per realizzare spianamenti o colmate; qualora le operazioni di livellamento si rendessero indispensabili le stesse potranno realizzarsi nel rispetto delle limitazioni imposte dal Contratto rispettando la normativa tecnica per la ricostruzione del cotico erboso;
- l'impiego di un massimo di Kg 20 di P_2O_5 per ettaro, con l'esclusione di tutti gli altri fertilizzanti chimici, al fine di favorire nella composizione della cotica le leguminose, con minor produttività, ma con migliori caratteristiche foraggere;
- la predisposizione di recinzioni e/o custodia del bestiame e l'effettuazione della pulizia del pascolo in particolare nelle aree prossime ai centri abitati;
- l'applicazione del piano foraggero di utilizzazione della produzione.

Il contratto territoriale dovrà avere l'approvazione da parte degli operatori turistici per gli aspetti paesaggistici correlati alla gestione dei pascoli inseriti nel contratto.

b) Settori interessati

Allevamenti di bovini, ovini, caprini, equini.

c) Beneficiari

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che applicano gli impegni previsti.

d) Condizioni di ammissibilità e requisiti

Il beneficiario, ai fini della corresponsione del premio, e' tenuto alla adesione al contratto territoriale di conduzione.

e) Localizzazione

Il territorio montano e collinare di comuni e comunita' montane che predispongono un contratto territoriale secondo le disposizioni del punto 8a).

9 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto

Gli aiuti sono pari a 20 euro/ha in aggiunta ai premi previsti per i sistemi pascolivi estensivi.

b) Importo di aiuto pubblico cofinanziabile

Premio di 20 euro ad ettaro

10 - Procedure

Modalità di attuazione: misura a bando



11- Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Il contratto territoriale si prefigge il recupero di terreni abbandonati e l'aggregazione degli interessi degli allevatori, dei proprietari dei fondi e degli operatori turistici alla pratica del pascolamento, come strumento per il miglioramento del territorio e delle caratteristiche dei luoghi. La durata dei contratti di affitto indicata dalla normativa vigente costituisce un freno alla stipula di accordi fra privati. I comuni e le comunità montane possono attivare il contratto territoriale per recuperare al pascolo le superfici per un periodo di utilizzo coincidente con il periodo d'impegno. Molti comuni proprietari di superfici a pascolo possono prevedere con il contratto degli interventi di manutenzione e di gestione specifici ritenuti necessari per il loro miglioramento.



12 - Indicatori fisici di realizzazione, di risultato e di impatto

Indicatori fisici di realizzazione

- numero di contratti territoriali stipulati;
- ha di superficie interessata.

Indicatori di risultato:

- ha di superficie interessata.

Si prevede di coinvolgere 350 aziende per una superficie di 30.000 ha.

AZIONE F7

Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica

1 - Obiettivi e collegamenti con altre azioni

1.a) Obiettivi operativi

- favorire il mantenimento, il ripristino e la realizzazione di elementi dell'agroecosistema di valenza ambientale e paesaggistica.

1.b) Obiettivi specifici

- tutelare il paesaggio e gli habitat naturali.

2 - Descrizione dell'azione

2.a) Tipologia degli interventi ammissibili

mantenimento o realizzazione di elementi naturali o seminaturali

2.b) Condizioni di ammissibilità

- conservare e/o realizzare, secondo le prescrizioni di seguito definite dalla Regione, uno o più elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica:
- siepi arbustive e alberate;
- filari, anche affiancati, e alberi isolati;
- macchie, boschetti;
- laghetti, stagni, maceri;
- zone umide;
- sentieri e aree di sosta appositamente realizzati per consentire la fruizione pubblica ecocompatibile nell'ambito dei progetti di cui al punto c);
- raggiungere, entro il 3° anno di impegno, un'incidenza di tali elementi compresa fra il 5 e il 10% della SAU aziendale e mantenere tale requisito fino alla conclusione del periodo di impegno;
- non distribuire sulle superfici interessate fertilizzanti, reflui zootecnici o fitofarmaci;
- nel caso di siepi, filari e boschetti realizzati utilizzando piantine acquistate, presentare all'Ente istruttore - allegata alla domanda o, a integrazione di questa, entro un termine stabilito dall'Ente istruttore - la relativa documentazione di acquisto.



2.b.1) Requisiti degli elementi ambientali e paesaggistici ammissibili all'aiuto

2.b.1.1) Tipologia e dimensioni ammissibili.

Le formazioni arboree o arbustive devono essere costituite da specie appartenenti alla flora autoctona o comunque storicamente presente nel territorio interessato. Non è ammessa la presenza di cloni di pioppo ibrido euro-americano, ad eccezione degli ibridi geneticamente resistenti alla Marsonnina, né di alberi da frutto, tranne che in caso di conservazione di formazioni preesistenti e a condizione che essi costituiscano tratti lunghi meno di 30 metri e che la loro incidenza non superi il 20% della superficie totale dell'elemento considerato.

Le siepi di nuovo impianto dovranno essere costituite da almeno 4 diverse specie arbustive o arboree.

L'estensione di ciascuna macchia o boschetto non deve superare 0,5 ettari. Le formazioni lineari (siepi, filari affiancati) devono presentare una larghezza massima di 30 metri.

Fra gli elementi paesaggistici ed eventuali superfici a bosco situate nelle vicinanze deve essere interposta una striscia coltivata larga almeno 30 metri. Al fine di favorire l'instaurarsi di una "rete ecologica", tale superficie potrà essere interrotta da formazioni lineari che fungano da raccordo fra gli elementi oggetto dell'azione e le superfici a bosco preesistenti.

Gli elementi paesaggistici devono essere circondati da una fascia di rispetto inerbita larga 2-4 metri. La fascia di rispetto può mancare soltanto nel caso di elementi preesistenti che si estendano fino ai confini del terreno condotto dal beneficiario, limitatamente al lato o ai lati disposti lungo tali confini.

In caso di mantenimento di formazioni preesistenti, il rispetto delle dimensioni massime di larghezza (elementi lineari) o di superficie (boschetti) non può essere ottenuto con l'eliminazione di alberi o arbusti.

Laghetti e stagni devono presentare una superficie minima di 0,25 ha, con presenza permanente o temporanea di acqua durante il corso dell'anno. Sono esclusi i bacini in cui sia praticata l'acquacoltura e quelli derivanti da cave di prestito.

b.1.2) Sesti di impianto

Nel caso di ripristino delle fallanze o di prolungamento di siepi o filari, si dovranno adottare le distanze di impianto che caratterizzano gli elementi preesistenti.

Nel caso di nuovi impianti dovrà essere rispettata la densità minima di almeno 50 piante ogni 100 metri per gli arbusti e di almeno 15 piante ogni 100 metri per le piante arboree.



b.2) Manutenzione

Sono ammesse le normali operazioni di potatura finalizzate al contenimento della fascia arbustiva periferica e all'ottenimento o al mantenimento della corretta forma della chioma, nonché di pulizia dei rami e/o branche morti o spezzati.

Il controllo dell'inerbimento della fasce di rispetto può essere attuato soltanto mediante sfalcio e/o trinciatura, lasciando l'erba sfalciata e/o trinciata sul posto; il primo taglio non potrà essere effettuato prima della seconda decade di luglio per non danneggiare i nidiacei di varie specie di uccelli.

Nel caso di nuovi impianti (e anche di piante sparse collocate ad integrazione di siepi preesistenti) per i primi 3 anni il terreno dovrà essere mantenuto libero da infestanti mediante lavorazioni meccaniche o pacciamatura. Eventuali piante non attecchite devono essere rimpiazzate entro la primavera successiva.

Le superfici interessate dagli elementi paesaggistici devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.

c) Progetti collettivi

Le singole domande di adesione possono essere inserite in progetti riguardanti più aziende agricole, predisposti anche congiuntamente da soggetti pubblici o privati (Province, Comunità Montane, Comuni, Organizzazioni professionali agricole, Associazioni di produttori, Associazioni ambientaliste, Comitati locali ecc.).

Tali progetti dovranno essere finalizzati alla conservazione o al ripristino, su scala territoriale più ampia di quella aziendale, delle "reti ecologiche" e degli aspetti tradizionali del paesaggio agrario. Essi dovranno comprendere la descrizione particolareggiata e la rappresentazione grafica degli interventi proposti, redatte da un professionista abilitato.

I progetti a prevalente connotazione paesaggistica dovranno specificare, inoltre, le modalità previste per favorire una fruizione ecocompatibile delle aree in questione. A questo scopo, ognuno di tali progetti dovrà indicare un itinerario, preferibilmente segnalato, che attraversi le aziende interessate o si snodi nelle loro immediate vicinanze e sia destinato a escursionisti che lo percorrano a piedi o con mezzi non motorizzati. Il progetto dovrà contenere la rappresentazione grafica del percorso, i principali motivi di attrattiva (luoghi di interesse paesaggistico, ambientale, culturale, produzioni tipiche...), le modalità pratiche di fruizione (es. "treno+bici"), le iniziative previste per far conoscere al pubblico tale opportunità.

La creazione di nuovi sentieri ed aree di sosta potrà essere ammessa soltanto se giudicata necessaria dall'Ufficio istruttore, a integrazione dei percorsi e delle aree di sosta preesistenti.

Le domande coinvolte in progetti approvati dall'Ente istruttore saranno considerate prioritarie e, qualora gli impegni siano stati rispettati, avranno diritto a ricevere una quota di premio supplementare.



d) Localizzazione

Tutto il territorio regionale, con area preferenziale la pianura e in particolare, entro tale fascia altimetrica, le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409 (“direttiva uccelli”) e della direttiva 92/43 (“direttiva habitat”).

La priorità attribuita alla pianura è giustificata dal fatto che in tale fascia altimetrica si manifesta la tendenza verso un impoverimento ambientale e paesaggistico del territorio rurale, in misura più accentuata rispetto alla collina e la montagna.

e) Durata dell’impegno

Gli impegni assunti avranno una durata di 10 anni.

Nel rispetto dell’art. 23 del reg. (CE) 1257/99 e dell’art. 15 del reg. (CE) 1750/99, si ritiene infatti che l’esplicarsi degli effetti ambientali e paesaggistici dell’azione richieda il protrarsi dell’impegno per una durata superiore a quella minima (5 anni).

3 - Agevolazioni previste

Di seguito sono riportati i premi annui previsti (euro/mq), riferiti alle superfici effettivamente interessate dagli elementi ambientali e paesaggistici.

Il rispetto dei massimali annui di premio/ha, previsti dall’allegato al reg. (CE) 1257/99, verrà garantito in riferimento alla SAU aziendale, tenendo conto anche dei premi eventualmente percepiti dal beneficiario in virtù di altre azioni agroambientali.

Nella misurazione delle superfici viene considerata anche la fascia di rispetto inerbita, a condizione che occupi superficie potenzialmente coltivabile dal beneficiario. Se la fascia di rispetto supera la larghezza massima prevista la parte eccedente non viene conteggiata nel calcolo del premio.

Nel caso di filari impiantati su argini di risaia, viene considerata unicamente la superficie relativa all’argine, pur consentendo all’agricoltore il rafforzamento dello stesso.

3.1) Premi annuali per siepi, filari, boschetti (euro/mq)

3.1.1) Nuovi impianti

Spese di impianto

<i>Anni di impegno</i>	<i>piantine acquistate</i>	<i>piantine gratuite</i>	<i>manutenzione</i>	<i>compensazione (*)</i>
<i>1°- 5°</i>	<i>0,12</i>	<i>0,08</i>	<i>0,15</i>	<i>0,06</i>
<i>6°- 10°</i>			<i>0,08</i>	<i>0,06</i>

() compensazione delle perdite derivanti dalla mancata coltivazione di seminativi*



3.1.2) Conservazione elementi preesistenti

Anni di impegn o	manuten zione	compensazione(*))
1°-10°	0,08	0,06

(*) compensazione delle perdite derivanti dalla mancata coltivazione di seminativi

La manutenzione si riferisce alle superfici effettivamente occupate da siepi e filari; la compensazione si riferisce alla fascia di rispetto.



3.2) Stagni, laghetti, zone umide (euro/mq)

Anni di impegno	realizzazione	manutenzione	compensazione(*)
1-5°	0,1	0,07	0,06
6°-10°		0,07	0,06

(*) compensazione delle perdite derivanti dalla mancata coltivazione di seminativi

3.3) Premi annuali per sentieri realizzati nell'ambito di progetti di fruizione turistica (euro/mq)

Anni di impegno	realizzazione	compensazione(*)	Manutenzione
1°	0,02	0,06	0.02
2°-10°		0,06	0.04

(*) compensazione delle perdite derivanti dalla mancata coltivazione di seminativi

3.4) Premio supplementare per la partecipazione a progetti collettivi

Per le domande inserite in progetti collettivi è prevista, a titolo di incentivo, una maggiorazione pari al 10% del premio.

Tale incentivo è giustificato dal fatto che, nel caso dei progetti collettivi, gli interventi attuati nelle aziende coinvolte vengono fra loro coordinati nell'ambito un disegno più ampio, determinando maggiori benefici ambientali, paesaggistici e sociali.

Non sono state previste differenze nella valutazione delle perdite di reddito delle aziende inserite in progetti di fruizione ecocompatibile, poiché non si ritiene che l'ipotizzato transito di escursionisti possa determinare benefici economici per le aziende attraversate o situate nelle immediate vicinanze del percorso.

4 - Indicatori di realizzazione e di risultato

a) Indicatori fisici di realizzazione

- superfici oggetto dell'azione (previsione: 450 - 600 ha);
- numero di aziende aderenti (previsione 150 - 200).

b) Indicatori di risultato

superficie interessata/SAU potenzialmente interessata (previsione 1 - 10%).



AZIONE F9

Allevamento di razze locali in pericolo di estinzione

1 - Obiettivi dell'azione, collegamenti e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici:

Mantenere la consistenza di razze animali locali in pericolo di estinzione

b) Obiettivi operativi:

Mantenere il numero di capi delle diverse razze locali iscritti ai relativi Registri Anagrafici o Libri Genealogici.

c) Collegamenti con altre misure:

L'azione è in stretto collegamento con il sostegno allo sviluppo integrato delle aree rurali ed al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità rurali dell'asse II, sottoasse per la diversificazione produttiva ed economica ed il sottoasse per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni rurali.

All'interno del proprio asse si collega al sottoasse relativo all'utilizzo delle risorse naturali ed agricole ed al sottoasse relativo al sostegno al reddito per le aziende localizzate in zone svantaggiate.

2 - Descrizione tecnica della azione

a) Tipologia degli interventi ammissibili

L'azione prevede l'erogazione di un premio agli allevatori che si impegnino ad allevare in purezza soggetti delle razze locali in pericolo di estinzione di cui all'allegata tabella.

I soggetti appartenenti alle razze di cui sopra, per beneficiare dell'aiuto, devono essere iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici.

b) Settori interessati

Allevamenti di bovini, ovini, caprini appartenenti alle razze locali indicate nella tabella allegata.

c) Beneficiari





Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino e caprino delle razze interessate che adottino le azioni previste.

d) Condizioni di ammissibilità e requisiti

Gli animali appartenenti alle razze di cui sopra, per beneficiare dell'aiuto, devono essere iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico.

L'allevatore si impegna ad allevare i capi oggetto dell'aiuto in purezza.

3 - Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto

L'azione prevede l'erogazione di un premio di 121 Euro/UBA/anno. La misura è giustificata dalla bassa redditività di queste razze peraltro allevate in zone montane e di collina ad agricoltura svantaggiata.

Tenuto conto del carico massimo di bestiame, secondo la buona pratica agricola, l'importo massimo erogabile per azienda non può superare la soglia di 423,5 Euro/ha/anno di superficie foraggera aziendale.

b) Importo di aiuto pubblico cofinanziabile

Premio di 121 Euro/UBA/anno.

4 - Procedure

Modalità di attuazione : Misura a bando.

5 - Indicatori fisici di realizzazione e di risultato

a) Indicatori fisici di realizzazione

Come indicatori saranno utilizzati: il numero di beneficiari ed il numero di UBA per ogni razza.

Quantificazione della azione: il numero di beneficiari si stima sarà 450; mentre le UBA oggetto di premio si attesteranno intorno alle 6500.

b) Indicatori di risultato

Mantenimento del numero di capi di razze locali in pericolo di estinzione iscritti al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico.



Elenco delle specie e delle razze locali oggetto dell'azione F9

<i>Specie</i>	<i>Razza</i>
<i>BOVINA</i>	<i>Pezzata Rossa D'Oropa</i>
	<i>Varzese o Tortonese</i>
	<i>Valdostana Pezzata Nera</i>
	<i>Pustertaler</i>
<i>OVINA</i>	<i>Sambucana</i>
	<i>Garessina</i>
	<i>Frabosana</i>
	<i>Saltasassi</i>
	<i>Tacola</i>
	<i>Delle Langhe</i>
	<i>Savoiarda</i>
<i>CAPRINA</i>	<i>Sempione</i>
	<i>Vallesana</i>
	<i>Roccoverano</i>

Le specie e le razze indicate in tabella sono quelle a suo tempo individuate negli Atlanti etnografici delle popolazioni bovine, ovine e caprine allevate in Italia editi dal Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR nel 1983. Per le suddette razze sono stati approvati i relativi Libri Genealogici o Registri Anagrafici.

Le schede sintetiche relative alle singole razze sono riportate in allegato. Tali schede fanno riferimento a dati del Dipartimento di Scienze Zootecniche dell'Università degli studi di Torino.



CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE NORME TECNICHE DI DIFESA DELLE COLTURE E CONTROLLO DELLE INFESTANTI NELL'AMBITO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA F1 DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE DEL PIEMONTE 2000-2006

OBIETTIVI

La difesa fitosanitaria deve essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario ed alle dosi minori), i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente scelti fra quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili e tenendo conto della loro persistenza.

Quando sono possibili tecniche o strategie diverse, occorre privilegiare quelle agronomiche e/o biologiche in grado di garantire il minor impatto ambientale, nel quadro di una agricoltura sostenibile. Il ricorso a prodotti chimici di sintesi andrà limitato ai casi dove non sia disponibile una efficace alternativa biologica o agronomica.

NORME TECNICHE

Le norme tecniche fanno riferimento ai principi della lotta integrata, tenendo conto che tale strategia si inserisce nel contesto più ampio della produzione integrata.

Tali "Norme tecniche" riguardano tutte le colture oggetto della misura ed evidenziano le avversità riconosciute come pericolose per le singole colture.

A) NECESSITÀ' O MENO DI INTERVENIRE E SCELTA DEL MOMENTO OTTIMALE

Gli interventi fitoiatrici sono giustificati in funzione della stima del rischio di danno. La valutazione del rischio avviene attraverso adeguati sistemi di accertamento e monitoraggio che dipendono dalle variabili bio- epidemiologiche e di pericolosità degli agenti dannosi.

L'individuazione dei momenti e delle strategie di intervento più opportune variano in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle avversità: la giustificazione degli interventi è conseguente ad osservazioni aziendali o a valutazioni di carattere zonale per aree omogenee.

A1) Criteri fondamentali per la difesa dai fitofagi

- 1. Per ciascuna coltura sono individuati i fitofagi maggiormente pericolosi ed altri, di minore importanza, a diffusione occasionale e/o caratteristici di specifici ambiti territoriali.*



2. *La presenza degli stadi dannosi dei fitofagi e, soprattutto, il relativo livello di densità è valutato attraverso specifici metodi di campionamento. Questo criterio si traduce nell'applicazione del concetto di "soglia economica di intervento". Tali soglie si riferiscono a condizioni "normali" delle colture, intendendo così una condizione di ordinarietà a livello di vigore vegetativo, produzione, bilancio idrico, pressione parassitaria negli anni precedenti ecc.*
3. *E' necessario verificare la presenza di eventuali antagonisti naturali e del rapporto che intercorre con la specie fitofaga: questo aspetto va preso in considerazione anche in relazione alla scelta di principi attivi selettivi.*
4. *Il momento ottimale di intervento viene individuato in relazione a:*
 - *andamento delle infestazioni;*
 - *stadio di sviluppo della specie dannosa e suo grado di pericolosità;*
 - *presenza contemporanea di più specie dannose;*
 - *caratteristiche dei principi attivi, loro efficacia e meccanismo di azione in relazione ai diversi stadi di sviluppo dei fitofagi;*
 - *andamento meteorologico e previsioni del tempo.*
5. *Si privilegiano le tecniche di lotta biologica o integrata ed i mezzi agronomici a basso impatto ambientale.*

A2) Criteri fondamentali per la difesa dalle malattie

L'elevata pericolosità di alcune malattie infettive rende quasi sempre impossibile subordinare i trattamenti all'accertamento dei sintomi macroscopici dell'avversità e obbliga alla messa in atto di valutazioni previsionali, riservando la strategia dell'inizio dei trattamenti dopo la comparsa dei sintomi ai patogeni a basso rischio epidemico. Diversi sono quindi gli approcci sulla base dei quali sono impostati i conseguenti programmi di difesa:

1. *Modelli previsionali* – *Si basano su considerazioni e calcoli impostati fondamentalmente sull'analisi combinata della sensibilità fenologica e degli eventi meteo-climatici necessari per la manifestazione dei processi infettivi o ne valutino il successivo sviluppo. Differenti sono i modelli previsionali utilizzabili, alcuni in grado di stimare il livello di rischio ed altri il momento ottimale per l'esecuzione dell'intervento anticrittogamico (es. Tabella di Mills per la ticchiolatura del melo e "Regola dei tre dieci" per la peronospora della vite).*
2. *Valutazioni previsionali empiriche* – *Relativamente ai patogeni per i quali non sono disponibili precise correlazioni tra fattori meteo-climatici ed inizio dei processi infettivi si possono mettere in atto valutazioni empiriche, meno puntuali, ma sempre imperniate sull'influenza che l'andamento climatico esercita sull'evoluzione della maggior parte delle*



malattie (es. moniliosi, muffa grigia) e utili per la razionalizzazione dei trattamenti: strumenti fondamentali per l'applicazione di tali strategie sono la disponibilità di attendibili previsioni meteorologiche ed efficaci strumenti per la diffusione delle informazioni.

3. Accertamento dei sintomi delle malattie – Questa strategia, che sarebbe risolutiva per la riduzione dei trattamenti cautelativi, può essere applicata per i patogeni caratterizzati da una azione dannosa limitata e comunque non troppo repentina (es. oidio su colture erbacee e anche su colture arboree in condizioni non favorevoli allo sviluppo delle epidemie, ruggini, cercosporiosi, alternariosi, septoriosi). Lo sviluppo di tale strategia è condizionato dalla disponibilità di



anticrittogamici endoterapici ed alla definizione di soglie di intervento che consentono una ulteriore ottimizzazione dei programmi di difesa.

4. Utilizzo di altri mezzi – Ricorso a varietà resistenti o tolleranti alle malattie e/o agli anticrittogamici ammessi dal Reg. .CEE n° 2092/91 e successivi aggiornamenti.

A3) Criteri fondamentali per il controllo delle infestanti

Anche per il controllo delle infestanti gli interventi sono orientati nei confronti di bersagli precisamente individuati e valutati.

I criteri di valutazione sono:

- 1. Previsione della composizione floristica – Si basa su osservazioni fatte nelle annate precedenti e/o su valutazioni di carattere zonale sulle infestanti che maggiormente si sono diffuse sulle colture in atto. Con questo metodo si dovrebbe definire la probabile composizione floristica nei confronti della quale impostare le strategie di diserbo più opportune. Tale approccio risulta indispensabile per impostare eventuali interventi di diserbo nelle fasi di pre-semina e pre-emergenza.*
- 2. Valutazione della flora infestante effettivamente presente – E' da porre in relazione alla previsione e serve per verificare il tipo di infestazione effettivamente presente e per la scelta delle soluzioni e di prodotti da adottare, in particolare in funzione dei trattamenti di post-emergenza.*
- 3. Interventi – Vengono privilegiati gli interventi di diserbo meccanico e fisico o interventi chimici localizzati (es. diserbo sulle file nel caso delle sarchiate).*

B) INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI DI DIFESA

La scelta e l'applicazione dei mezzi di intervento non tengono conto solo degli aspetti fitoiatrici ed economici, ma sono subordinati ai possibili effetti negativi sull'uomo e sugli ecosistemi.

Sono utilizzati due livelli di scelta:

- selezione qualitativa dei mezzi di difesa;*
- ottimizzazione delle quantità e delle modalità di distribuzione.*

B1) SELEZIONE QUALITATIVA DEI MEZZI DI DIFESA

Nella individuazione dei mezzi di intervento sono privilegiati i seguenti aspetti:

- 1. scelta di varietà resistenti o tolleranti alle avversità;*
- 2. utilizzazione di materiale di propagazione sano;*



3. *adozione di pratiche agronomiche in grado di creare condizioni sfavorevoli agli organismi dannosi (es. ampie rotazioni, concimazioni equilibrate, irrigazioni localizzate, adeguate lavorazioni del terreno, ecc.);*
4. *mezzi fisici (es. solarizzazione del terreno);*
5. *mezzi biotecnici (es. antagonisti, attrattivi, ecc.);*
6. *prodotti naturali a basso impatto ambientale. A tale proposito si precisa che possono essere utilizzati tutti i principi attivi previsti dal Reg. CEE 2092/91 e successivi aggiornamenti a condizione che siano regolarmente registrati in Italia.*

Per quanto riguarda i prodotti di sintesi, la selezione è imperniata sulla considerazione dei diversi aspetti che concorrono a definirne il profilo.

Il criterio di scelta dei prodotti fitosanitari è il seguente:

- *individuazione di quelli che possiedono una buona efficacia nei confronti delle avversità e che si inseriscono, per le loro caratteristiche tecniche, nella strategia di intervento specificatamente individuata;*
- *diminuzione dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente selezionando i prodotti fitosanitari che risultano a minor impatto;*
- *aumento dell'attività degli organismi utili, con il ricorso a prodotti fitosanitari più selettivi.*

In particolare le caratteristiche dei prodotti fitosanitari prese in considerazione allo scopo di individuare il miglior compromesso fra salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute dell'uomo e le esigenze applicative sono:

- *efficacia nei confronti dell'avversità;*
- *selettività per la coltura;*
- *rischio tossicologico per l'uomo sia per quanto riguarda gli effetti a breve termine (tossicità acuta) che quelli a lungo termine (tossicità cronica);*
- *selettività nei confronti degli organismi utili;*
- *persistenza nell'ambiente e sugli organismi vegetali;*
- *mobilità nel suolo;*
- *residualità sulla coltura con particolare riferimento alla parte edule;*
- *rischi di resistenza;*
- *formulazione;*
- *miscibilità.*

In particolare per quanto riguarda gli aspetti eco-tossicologici gli elementi presi in considerazione sono i seguenti:



1. Tossicità per l'uomo – Per il rischio tossicologico acuto sono esclusi o limitati fortemente i prodotti classificati T (tossici) e T+ (molto tossici) e limitati quelli classificati Xn (nocivi) preferendo l'impiego di prodotti classificati Xi e NC (meno tossici). Relativamente ai rischi di tossicità cronica sono poste limitazioni sia qualitative che quantitative all'uso dei prodotti per i quali non siano chiaramente esclusi "indizi di pericolosità".

Nelle valutazioni sono inoltre prese in considerazione significative differenze nei valori dell'ADI (acceptable daily intake).

2. Dannosità all'agroecosistema – Si considera in particolare la selettività per gli organismi utili specie per quelli dotati di un ruolo attivo nella regolazione delle popolazioni dannose, nonché sulla produttività (pronubi); vengono limitati inoltre i prodotti fitosanitari che hanno evidenziato problemi di inquinamento ad ampio raggio da deriva.
3. Residualità sui prodotti alimentari – Tale aspetto costituisce un elemento di utile valutazione per il posizionamento dei principi attivi nell'ambito delle strategie di intervento; viene data preferenza a quei principi attivi che abbiano minore periodo di carenza o viene adottato un periodo di sicurezza più cautelativo rispetto a quello definito in etichetta.
4. Comportamento nell'ambiente – Si considera la persistenza di un principio attivo nel terreno insieme alle caratteristiche di mobilità nel suolo nonché nelle acque. Tali aspetti risultano determinanti per gli erbicidi, per i quali ci si è orientati verso prodotti a limitata persistenza che assicurino l'attività solo per il periodo necessario a garantire il contenimento delle infestanti sulla coltura in atto: questo criterio di selezione si ripercuote anche sulla scelta delle strategie d'intervento. Infatti, quando tecnicamente praticabile, al fine di contenere l'impiego dei prodotti residuali si tende a preferire gli interventi di post-emergenza (per lo più fogliari e sistemici) a quelli di pre-emergenza.

B2) OTTIMIZZAZIONE DELLE QUANTITÀ E DELLE MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE

I diversi mezzi di lotta devono essere applicati adottando tecniche che consentano di ridurre al minimo indispensabile le quantità necessarie per l'espletamento dell'attività fitoiatrica nonché la dispersione nell'ambiente. Questo obiettivo può essere perseguito attraverso l'ottimizzazione dei parametri di distribuzione.

A tale fine il più efficace e immediato modo per ridurre la quantità di fitofarmaco impiegata è sicuramente rappresentato dal ricorso a macchine irroratrici efficienti e correttamente tarate e regolate sia per ridurre la dispersione fuori bersaglio sia per consentire un'ottimale azione antiparassitaria. In generale la giustificazione degli interventi e di per sé l'intera applicazione dei criteri generali determina una riduzione delle quantità di principio attivo impiegate per unità di superficie, attraverso una



riduzione del numero complessivo degli interventi.

Per quanto riguarda il diserbo è obbligatorio, quando tecnicamente e operativamente fattibile, ridurre la quantità di principio attivo per unità di superficie ricorrendo a distribuzioni tempestive (es. microdosi) e localizzate sul bersaglio (es. pre-emergenza di alcune colture sarchiate).

E' necessario sottoporre le attrezzature aziendali per la distribuzione dei prodotti fitosanitari a periodica verifica e taratura.